Repubblica Italiana

Regione Siciliana

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti

AVVISO B

«Aiuti alle imprese di autotrasporto conto terzi per contrastare gli effetti del caro carburante» in attuazione della legge regionale 28 maggio 2026, n. 13 «Norme in materia di personale ed enti locali. Disposizioni varie.», articolo 16 «Aiuti alle imprese per il contrasto al caro carburante», comma 1, lettera a)

Intervento B – Quadro temporaneo UE, Comunicazione C(2026) 2947, sezione 2.2

Allegato B1 di cui all'articolo 3 del D.D.G. n. 3087 del 18 novembre 2026

Finestra delle domande	Dal 30 novembre 2026 alle 09:00 al 15 dicembre 2026 alle 23:59 (ora italiana)
Dotazione	€ 12.000.000,00 iniziali più la quota aggiuntiva assegnata all'Intervento B. Riparto ai sensi degli articoli 2 e 15.
Regime	Comunicazione C(2026) 2947 final, sezione 2.2. Concessione subordinata alla decisione UE.
Intensità	Fino al 70% del maggior costo ammissibile
Massimale individuale	Senza massimale individuale in euro per impresa. Si applicano il limite del 70 per cento, le regole sul cumulo e l'eventuale riparto proporzionale.
Periodo costi	1° marzo – 31 dicembre 2026
Rendiconto dicembre	Entro le ore 23:59 del 30 gennaio 2027
Piattaforma	https://siciliapei.regione.sicilia.it/bandocarocarburantitrasportomerci

Articolo 1

Obiettivi e riferimenti normativi

1. Il presente Avviso regola l'accesso all'Intervento B in attuazione dell'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge regionale 28 maggio 2026, n. 13, secondo la disciplina dell'Allegato B della misura.

2. L'agevolazione è costituita da contributi a fondo perduto a parziale ristoro dei maggiori costi del gasolio utilizzato per l'autotrasporto di merci per conto di terzi con attività effettivamente svolta in Sicilia, anche in trasporto combinato strada-mare limitatamente alla componente stradale.

3. L'intervento ha gestione e dotazione distinte da quelle dell'altro intervento della misura.

Articolo 2

Dotazione finanziaria

1. La dotazione dell'Intervento B è pari a euro 12.000.000,00, nell'ambito della dotazione originaria di euro 15.000.000,00 ripartita tra gli Interventi A e B.

2. Il contributo è concesso nei limiti della dotazione disponibile per l'Intervento B. Il riparto tra le imprese è effettuato secondo l'articolo 15, comma 2.

3. Le risorse aggiuntive di euro 15.000.000,00, autorizzate dall'articolo 42, comma 26, della legge regionale 28 ottobre 2026, n. 33, sono ripartite tra gli Interventi A e B. La quota assegnata all'Intervento B, una volta disponibile, si somma alla dotazione originaria per il riparto tra le imprese ammissibili al presente Avviso. La domanda presentata per l'Intervento B vale anche per la quota aggiuntiva.

Articolo 3

Beneficiari e requisiti di accesso

1. Possono presentare domanda le imprese che, alla data di presentazione della domanda, esercitano l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, hanno svolto effettivamente l'attività agevolabile in Sicilia nel periodo considerato e dispongono legittimamente dei veicoli impiegati.

2. Le imprese con sede in Italia sono regolarmente iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori e, ove previsto, al REN. Le imprese con sede in altro Stato comprovano l'iscrizione a registri equivalenti e il possesso dei titoli necessari per esercitare legittimamente i trasporti in Italia, secondo la normativa europea, nazionale e gli accordi internazionali applicabili. I soggetti stabiliti all'estero indicano Stato, autorità competente, registro e titolo valido per i servizi effettuati in Italia. Ove le dichiarazioni sostitutive non siano utilizzabili ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. n. 445/2000, i requisiti sono comprovati mediante i documenti previsti dalla disciplina applicabile.

3. Sono ammissibili esclusivamente i costi riferibili alla componente stradale del trasporto combinato; sono esclusi consumi dei vettori marittimi e maggiorazioni delle tariffe marittime.

4. Il beneficiario non deve ricadere nelle cause di esclusione previste dalla normativa europea e nazionale applicabile in materia di aiuti di Stato.

Articolo 4

Condizioni del Quadro temporaneo europeo e autorizzazione

1. L'Intervento B è regolato dalla sezione 2.2 della Comunicazione della Commissione europea C(2026) 2947 final (C/2026/2593). La concessione è subordinata alla preventiva decisione favorevole della Commissione europea e alle relative condizioni, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE. Gli aiuti sono concessi esclusivamente dopo la verifica ex post della documentazione giustificativa dei costi effettivi ammissibili; non sono previste anticipazioni ai sensi del punto 67 del Quadro temporaneo. La concessione rispetta in ogni caso i termini del punto 66, lettera b), e della relativa nota 42 del Quadro temporaneo applicabile, nonché quelli della decisione di autorizzazione. Il Dipartimento rende consultabile la decisione sulla pagina istituzionale della misura.

2. La concessione segue le condizioni di cui alla sezione 2.2 della Comunicazione C/2026/2593. Sono escluse le imprese che si trovavano già in difficoltà nel periodo contabile precedente il 28 febbraio 2026, secondo la definizione prevista dalla normativa europea applicabile, salvo la deroga di cui al comma 3.

3. In deroga al comma 2, possono accedere all'intervento le microimprese e le piccole imprese che si trovavano già in difficoltà nel predetto periodo, purché non siano soggette a procedure concorsuali per

insolvenza e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio non rimborsati o aiuti per la ristrutturazione ancora soggetti a un piano di ristrutturazione.

4. Sono escluse le imprese nei confronti delle quali penda un ordine di recupero a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che abbia dichiarato un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, fatto salvo l'avvenuto integrale recupero o deposito dell'importo dovuto.

5. La pubblicazione del presente Avviso, l'acquisizione delle istanze nella finestra comune e l'avvio dell'istruttoria preliminare non costituiscono concessione di aiuti né attribuiscono, anche in via condizionata, un diritto al contributo. La concessione e l'erogazione presuppongono la decisione favorevole della Commissione europea e il rispetto di tutte le condizioni del regime autorizzato.

Articolo 5

Operatività in Sicilia e percorrenze documentate

1. Sono ammissibili la spesa e i consumi di gasolio direttamente riferibili alle percorrenze stradali documentate dei servizi con carico o consegna della merce in Sicilia. Si computano i tratti stradali del medesimo servizio anche fuori dal territorio siciliano. Nei trasporti combinati strada–mare si considera la sola componente stradale.

2. Nella domanda su SiciliaPEI l'impresa seleziona dal menu il proprio profilo di operatività: a) sede legale in Sicilia, opera solo in Sicilia; b) sede legale in Sicilia, opera anche da e verso la Sicilia; c) sede legale in Italia fuori dalla Sicilia; d) sede legale all'estero. Indica, per il medesimo periodo, i chilometri, i litri di gasolio e la spesa direttamente riferibili ai tratti di cui al comma 1.

3. Con la sottoscrizione della domanda l'impresa rende la seguente dichiarazione. «Dichiaro che l'impresa opera in Sicilia e che i chilometri stradali, i litri di gasolio e la spesa indicati si riferiscono ai servizi di autotrasporto con carico o consegna della merce in Sicilia.»

4. Il profilo determina i documenti da allegare e l'ordine dei controlli. Le imprese dei profili c) e d) allegano i documenti di trasporto ai sensi dell'articolo 11, comma 5, verificati su tutte le domande. Le imprese dei profili a) e b) conservano i documenti di trasporto, li esibiscono su richiesta e sono controllate a campione, in misura non inferiore al 5 per cento delle domande per il profilo a) e al 10 per cento per il profilo b).

Articolo 6

Periodo e spese ammissibili

1. Sono considerate le quantità di gasolio effettivamente acquistate e utilizzate per la trazione di veicoli impiegati in attività ammissibili tra il 1° marzo e il 31 dicembre 2026, comprovate da fatture o altri documenti fiscalmente validi e idonei a individuare quantità, costo e periodo di riferimento. La documentazione deve consentire di ricondurre le spese e i consumi ai veicoli indicati ai sensi dell'articolo 11 e, per le fatture cumulative, di identificare la quota riferibile alle tratte ammissibili.

2. La spesa ammissibile è determinata al netto dell'IVA, considerando il solo imponibile, e degli sconti, abbuoni e delle rettifiche commerciali che riducono il prezzo effettivamente sostenuto.

3. Non sono considerate quantità destinate a impieghi estranei alla trazione dei veicoli ammissibili, consumi marittimi o costi senza idonea documentazione.

4. Crediti d'imposta, indennizzi, ristori e altri benefici riferibili agli stessi maggiori costi sono dichiarati separatamente e verificati ai fini del cumulo e della sovracompensazione, senza sottrazione automatica dalla spesa S quando non costituiscano rettifiche commerciali.

Articolo 7

Prezzo storico e formula del maggior costo

1. Il prezzo storico PR è il prezzo medio nazionale del gasolio per autotrazione di febbraio 2026, al netto dell'IVA, rilevato dal MASE: euro 1,39415/litro (prezzo al consumo euro 1,70087/litro meno IVA euro 0,30672/litro). Fonte: MASE, Sistema informativo delle statistiche energetiche e minerarie, prezzi medi mensili dei carburanti.

2. $MC = \max\{0;\ S - (L \times PR)\}$, dove S è la spesa ammissibile territorialmente imputata, L sono i litri effettivamente ammissibili e territorialmente imputati, PR è il prezzo storico.

3. Il periodo 1° marzo – 30 novembre è considerato unitariamente sommando costi e quantità ammissibili. Per dicembre il maggiore costo effettivo è determinato separatamente secondo il medesimo criterio. Non si applica il valore zero a singole fatture prima della determinazione unitaria del periodo.

Articolo 8

Determinazione del contributo

1. Il contributo dell'Intervento B è determinato in misura non superiore al 70 per cento del maggior costo ammissibile complessivo (MC) effettivamente verificato per l'intero periodo agevolabile, senza massimale individuale in euro per impresa. Il contributo B resta comunque soggetto al limite aggregato del 70 per cento sui medesimi costi, alle regole di cumulo con gli altri aiuti, alle condizioni della decisione europea e all'eventuale riparto.

2. L'importo indicato in domanda, anche quando comprende la stima dei costi di dicembre, è meramente indicativo e non attribuisce alcun diritto al contributo. L'importo concedibile è determinato soltanto dopo l'acquisizione e la verifica ex post dei costi effettivi di tutti i periodi richiesti.

Articolo 9

Stima e rendicontazione di dicembre 2026

1. L'impresa può richiedere il contributo anche per dicembre 2026 selezionando in domanda «Richiedo anche il contributo per dicembre 2026». Ai soli fini della quantificazione preliminare del fabbisogno, il maggior costo di dicembre è stimato dividendo per nove quello ammissibile di marzo–novembre. La stima è provvisoria, non costituisce concessione e non determina l'importo definitivo dell'aiuto B.

2. Chi ha richiesto la quota di dicembre trasmette su SiciliaPEI, entro le ore 23:59 del 30 gennaio 2027, i chilometri stradali, i litri e la spesa effettivi del mese, con i relativi documenti giustificativi e, per le imprese con sede legale fuori dalla Sicilia, i documenti di trasporto. Aggiorna gli aiuti e i ristori pertinenti e segnala le rettifiche. La piattaforma riepiloga i due periodi; i dati sono verificati prima di qualsiasi concessione B.

3. Il maggior costo effettivo di dicembre, anche se diverso da quello stimato nella domanda, è considerato ai fini della determinazione definitiva del contributo B, nel rispetto delle regole sul cumulo e dell'eventuale riparto. La stima non attribuisce alcun diritto a un importo predeterminato.

Articolo 10

Presentazione della domanda

1. Le domande si presentano esclusivamente per via telematica sulla piattaforma SiciliaPEI, all'indirizzo https://siciliapei.regione.sicilia.it/bandocarocarburantitrasportomerci, dalle ore 09:00 del 30 novembre 2026 alle ore 23:59 del 15 dicembre 2026 (ora italiana). La domanda è compilata, sottoscritta e trasmessa tramite la piattaforma secondo le istruzioni disponibili sulla pagina della misura. Le domande tardive sono irricevibili.

2. La finestra di presentazione è comune. L'impresa può presentare domanda per A, per B o per entrambi gli interventi attraverso un fascicolo comune. Ciascuna istanza è acquisita e istruita separatamente.

3. L'ordine cronologico di trasmissione non attribuisce priorità. Per ciascuna istanza acquisita la piattaforma rilascia immediatamente la ricevuta ai sensi dell'articolo 26 della L.R. n. 7/2019, con l'identificativo, l'intervento, la data e l'ora di presentazione e i termini di risposta ove previsti. La piattaforma rende disponibile anche la copia dell'istanza presentata.

4. Il responsabile del procedimento accerta e verbalizza, mediante i registri informatici e il riscontro del gestore, il malfunzionamento della piattaforma che impedisce l'accesso, il caricamento o l'invio. Il Dipartimento pubblica l'esito dell'accertamento e le misure adottate sul sito istituzionale e in SiciliaPEI. L'eventuale proroga o riapertura è disposta con provvedimento del Dirigente generale ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto di approvazione, con un termine comune ad A e B. La regola si applica anche al rendiconto di dicembre. Le trasmissioni già acquisite restano valide.

5. Per le imprese con sede legale in Italia, il legale rappresentante può presentare direttamente la domanda. Il soggetto incaricato allega la lettera di nomina o la delega sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 38, comma 3-bis, del D.P.R. n. 445/2000.

6. L'impresa con sede legale all'estero presenta la domanda tramite un rappresentante incaricato stabilito in Italia, munito di codice fiscale italiano, di SPID, CIE o CNS e di indirizzo PEC, al quale sono inviate le

comunicazioni del procedimento. Il rappresentante allega la lettera di nomina sottoscritta dal legale rappresentante, con traduzione in italiano se redatta in altra lingua. Il facsimile della lettera di nomina è consultabile su SiciliaPEI. È ammesso un atto equivalente che documenti i medesimi poteri.

Articolo 11

Contenuto della domanda e documentazione

1. La domanda indica denominazione, codice fiscale e partita IVA o identificativo estero, sede, recapiti, dati del legale rappresentante e del dichiarante, eventuale titolo di rappresentanza e dati per l'accredito. Riporta gli estremi dei registri, delle iscrizioni e dei titoli abilitativi applicabili, con Stato e autorità competente.

2. La domanda riporta i chilometri, i litri e la spesa di cui all'articolo 5, comma 2, e contiene l'indicazione dei veicoli, dei rispettivi titoli di disponibilità e gli estremi delle fatture o degli altri documenti fiscalmente validi. Tali elementi possono risultare anche dai dati e dai documenti associati alla domanda al momento dell'invio. L'attribuzione è verificabile secondo gli articoli 5 e 6.

3. Il richiedente indica la scelta per dicembre ai sensi dell'articolo 9 e se ha presentato o intende presentare domanda per l'Intervento A. Dichiara la propria situazione rispetto alle condizioni di cui all'articolo 4 in materia di imprese in difficoltà e ordini di recupero e gli aiuti, ristori e rimborsi di cui agli articoli 13 e 14.

4. Con la domanda l'impresa carica le fatture o gli altri documenti fiscalmente validi già disponibili relativi alle spese e ai consumi di marzo–novembre. Gli eventuali giustificativi mancanti delle sole spese di novembre già dichiarate possono essere aggiunti alla stessa domanda entro le ore 23:59 del 15 dicembre 2026.

5. Le imprese con sede legale fuori dalla Sicilia allegano i DDT, le lettere di vettura, i CMR o i documenti di trasporto equivalenti che comprovano il carico o la consegna della merce in Sicilia. Le imprese con sede legale in Sicilia li conservano e li esibiscono su richiesta.

Articolo 12

Fasi del procedimento

Fase	Adempimento
Presentazione	L'impresa trasmette la domanda su SiciliaPEI e scarica la ricevuta e la copia per ciascuna istanza acquisita (artt. 10 e 11).
Istruttoria e riparto	Il Dipartimento verifica requisiti, costi e cumulo. Se i contributi concedibili per B superano la dotazione disponibile per B, li riduce in proporzione (art. 15, comma 2).
Concessione	Dopo la decisione UE favorevole, la verifica ex post dei costi e la registrazione nel RNA, il Dipartimento adotta le concessioni B nei termini europei applicabili, senza anticipazioni (artt. 4, 9 e 16).
Liquidazione	Il Dipartimento liquida gli importi definitivamente concessi, dopo le verifiche amministrative e contabili. Non sono previste anticipazioni (art. 17).

Articolo 13

Dichiarazione di precedenti ristori da soggetti terzi

1. Il richiedente dichiara espressamente se l'impresa non è stata ristorata per i medesimi maggiori costi del gasolio da soggetti terzi, pubblici o privati, oppure se ha richiesto, ottenuto o percepito, anche solo parzialmente, ristori, indennizzi, crediti d'imposta, risarcimenti, contributi o altre compensazioni riferibili agli stessi costi. In quest'ultimo caso ne indica integralmente titolo, fonte, stato, importo e perimetro di sovrapposizione. Le quote di maggior costo già integralmente compensate non sono nuovamente

ristorabili. Gli eventuali contributi o benefici economici regionali riferiti ai medesimi costi sono indicati distintamente, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del decreto di approvazione.

2. La dichiarazione non introduce un divieto assoluto di cumulo di benefici lecitamente cumulabili, ma impedisce la duplicazione del medesimo ristoro e la sovracompensazione. I benefici aventi natura di aiuto pubblico sono valutati anche nel rispetto delle intensità massime applicabili; le rettifiche commerciali sono considerate nella determinazione della spesa.

3. Il beneficiario comunica tempestivamente concessioni, pagamenti, crediti utilizzabili, indennizzi e rettifiche sopravvenute prima della concessione, della liquidazione e durante i controlli successivi.

Articolo 14

Cumulo con altri aiuti, credito MIT e rimborso delle accise

1. Il cumulo è ammesso nei limiti del regolamento (UE) 2023/2831, del Quadro temporaneo europeo, della disciplina dei singoli aiuti e delle relative decisioni. Gli aiuti riferibili agli stessi costi devono essere individuati con riferimento a periodo, veicoli, quantità di gasolio e costi effettivamente coincidenti.

2. Il richiedente dichiara separatamente il credito straordinario MIT relativo ai periodi marzo–agosto e 1° settembre–5 ottobre 2026, specificando importi richiesti, concessi e fruiti, identificativi delle domande e quote pertinenti ai medesimi costi. La mera presentazione di domanda MIT non equivale a concessione. Il riferimento normativo è l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, e l'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 ottobre 2026, n. 193.

3. Il rimborso dell'accisa sul gasolio commerciale di cui all'articolo 24-ter del decreto legislativo n. 504/1995 non riduce la spesa ammissibile né il contributo, essendo il prezzo storico di riferimento anch'esso comprensivo dell'accisa ordinaria. Il richiedente ne dichiara la fruizione, indicando periodo, litri e importo, a fini informativi.

4. Quando i costi ammissibili sono coincidenti, il contributo dell'Intervento A, effettivamente concesso dopo l'eventuale riparto, e gli altri aiuti pubblici rilevanti ai fini del cumulo riducono la capienza disponibile per l'Intervento B. Prima dell'eventuale riparto B, l'importo teorico dell'aiuto B è pari alla differenza positiva tra il 70 per cento del maggior costo ammissibile coincidente e la somma degli altri aiuti rilevanti sugli stessi costi. Qualora tale differenza sia nulla o negativa, per quei costi non è concedibile alcun contributo B. Le verifiche sono effettuate nel rispetto delle condizioni, anche più restrittive, previste dalle discipline applicabili e dalla decisione europea.

5. Gli indennizzi o ristori da privati riferiti al medesimo pregiudizio sono dichiarati ai fini della verifica del divieto di doppia compensazione, senza essere automaticamente qualificati come aiuti di Stato.

Articolo 15

Istruttoria, ammissibilità e riparto delle risorse

1. L'istruttoria preliminare è avviata all'acquisizione delle singole istanze. Il Dipartimento verifica tempestività, requisiti, titoli, dati economici, documentazione fiscale, percorrenze e documenti di trasporto, dichiarazioni e regole di cumulo mediante controlli documentali e banche dati disponibili. L'ufficio verifica la coerenza del profilo di operatività con la sede legale e i documenti acquisiti ai sensi dell'articolo 11, comma 5. Le richieste istruttorie sono inviate appena la carenza è rilevata. Il riparto definitivo B, ove necessario, è determinato soltanto dopo la verifica ex post dei costi ammissibili, inclusi quelli di dicembre se richiesti, e prima delle concessioni.

2. Il Dipartimento determina il contributo concedibile a ciascuna impresa ai sensi degli articoli 8 e 14, sui costi effettivi verificati e tenendo conto del contributo A effettivamente concesso e degli altri aiuti rilevanti sui medesimi costi. Se il totale dei contributi concedibili per B è pari o inferiore alla dotazione disponibile di cui all'articolo 2, ciascuna impresa è ammessa per l'intero importo concedibile. Se il totale supera la dotazione, il Dipartimento moltiplica ciascun contributo per un coefficiente unico per l'Intervento B, pari al rapporto tra la dotazione disponibile per B e il totale dei contributi concedibili per B.

3. Il Dipartimento può chiedere chiarimenti e la regolarizzazione delle carenze sanabili, indicando nella comunicazione gli elementi da produrre e il termine di risposta, nel rispetto della legge regionale n. 7/2019. Ove dovuto, il preavviso di rigetto è comunicato ai sensi dell'articolo 13 della medesima legge, con dieci giorni dal ricevimento per presentare osservazioni.

4. Per i contributi di valore complessivo superiore a euro 150.000,00 il Dipartimento acquisisce d'ufficio l'informazione antimafia prima della concessione, mediante la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia. Si applicano gli articoli 83, 84, 91 e 92 del decreto legislativo n. 159/2011, comprese le modalità previste dall'articolo 92. Le posizioni soggette a verifica sono individuate durante l'istruttoria per avviare tempestivamente l'acquisizione. L'impresa, su richiesta, fornisce i dati relativi ai soggetti di cui all'articolo 85 dello stesso decreto. Si applicano, ove pertinenti, anche le modalità di acquisizione tramite gli elenchi prefettizi di cui all'articolo 1, commi 52 e 53, lettera h), della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Articolo 16

Concessione e raccordo tra gli interventi

1. Se l'impresa presenta domanda per entrambi gli interventi, il contributo A è determinato e concesso per primo, sulla base del suo autonomo procedimento e dell'eventuale riparto. La successiva determinazione dell'importo B tiene conto del contributo A effettivamente concesso, nonché degli altri aiuti rilevanti ai fini del cumulo sui medesimi costi, secondo gli articoli 8 e 14. Il massimale di euro 50.000,00 per impresa si applica al solo Intervento A. Per i medesimi costi, l'ammontare complessivo degli aiuti rilevanti non può superare il 70 per cento del maggior costo ammissibile coincidente. L'ammissione ad A non attribuisce diritto né priorità rispetto a B. Successive riduzioni dell'aiuto A rilevano nella verifica del cumulo, senza determinare automaticamente un aumento del contributo B già concesso.

2. Il Dipartimento adotta le concessioni B esclusivamente dopo la decisione favorevole della Commissione europea, previa verifica ex post della documentazione dei costi ammissibili, e comunque nei termini e alle condizioni previsti dal Quadro temporaneo europeo applicabile e dalla decisione di autorizzazione. Non sono ammesse anticipazioni.

3. L'importo massimo concesso è determinato soltanto sulla base dei costi effettivi verificati, compresi quelli di dicembre ove richiesti, e nel rispetto dell'eventuale riparto e dei limiti di cumulo. La precedente stima di dicembre ha funzione esclusivamente preliminare.

4. Il Dipartimento definisce con provvedimento espresso anche le istanze per le quali manchino i presupposti per la concessione. La conclusione del procedimento rispetta i termini e le garanzie procedimentali applicabili, fermo il termine entro il quale può essere concesso l'aiuto ai sensi del comma 2.

Articolo 17 – Liquidazione e verifica finale

1. Dopo la decisione europea favorevole e l'adozione dei provvedimenti di concessione, il Dipartimento procede alla liquidazione dei contributi entro gli importi definitivamente concessi, previa conclusione dei controlli amministrativi, contabili e in materia di aiuti di Stato. I costi effettivi del periodo marzo–novembre e, ove richiesti, quelli di dicembre sono verificati ex post prima della concessione. Non sono previste anticipazioni.

2. Gli aiuti, i ristori o gli elementi sopravvenuti possono determinare riduzioni, sospensioni, revoche e recuperi secondo la disciplina applicabile. Non sono finanziabili costi privi di documentazione giustificativa idonea.

3. Prima del pagamento il Dipartimento acquisisce il DURC ed effettua la verifica di cui all'articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nei casi previsti dalle rispettive disposizioni.

Articolo 18

Obblighi dei beneficiari, controlli e recuperi

1. Il beneficiario conserva per almeno dieci anni dalla concessione la documentazione relativa ai costi, ai consumi, ai percorsi, agli aiuti e ai ristori e la rende disponibile per gli accertamenti.

2. Dichiarazioni false, duplicazioni di costi, mancanza dei requisiti, inosservanza delle regole sul cumulo, documenti non veritieri o altri inadempimenti previsti dalla disciplina applicabile comportano riduzione, revoca, decadenza e recupero degli importi indebitamente percepiti, con gli interessi e le garanzie procedimentali previsti dalla legge.

3. L'Intervento B non prevede erogazioni anticipate ai sensi del punto 67 del Quadro temporaneo europeo. La verifica ex post dei costi ammissibili precede obbligatoriamente la concessione. In caso di importi successivamente accertati come non dovuti, il Dipartimento procede alla rideterminazione, revoca o recupero secondo le disposizioni applicabili.

Articolo 19

Trattamento dei dati personali e pubblicità

1. L'informativa sul trattamento dei dati personali è disponibile su SiciliaPEI al momento della raccolta dei dati.

2. I benefici sono registrati e pubblicizzati secondo gli obblighi in materia di aiuti di Stato, trasparenza e pubblicità dei provvedimenti. Le informazioni su ciascun aiuto individuale superiore a 100.000 euro sono pubblicate entro sei mesi dalla concessione, come previsto dalla sezione 4 del Quadro temporaneo.

Articolo 20

Responsabile del procedimento, comunicazioni e assistenza

1. L'ufficio responsabile del procedimento è l'Area 1 – Diretta collaborazione al dirigente generale del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti. Il responsabile del procedimento è il dott. Giuseppe Antonio Senia.

Il recapito per le comunicazioni formali è la PEC dipartimentale dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it.

2. Le istruzioni, le FAQ, gli ulteriori chiarimenti, i facsimili di domanda e i relativi allegati di consultazione sono disponibili sulla pagina della misura su SiciliaPEI, all'indirizzo https://siciliapei.regione.sicilia.it/bandocarocarburantitrasportomerci.

3. Le richieste istruttorie e le comunicazioni individuali sono rese disponibili nella piattaforma. Le comunicazioni per le quali occorre dare prova del ricevimento sono effettuate mediante PEC al domicilio digitale del destinatario oppure, in assenza di un domicilio digitale utilizzabile, al recapito dichiarato con modalità idonee ad attestare il ricevimento secondo la normativa applicabile.

Articolo 21

Disposizioni finali e prevalenza delle fonti

1. Per quanto non espressamente disciplinato si applicano la disciplina di cui all'Allegato B, la Comunicazione C(2026) 2947 final e la decisione europea di autorizzazione; il regolamento (UE) 2023/2831 rileva limitatamente ai profili di cumulo con l'Intervento A. Restano applicabili le disposizioni europee, nazionali e regionali pertinenti.

2. In caso di contrasto prevalgono le disposizioni di rango superiore. Si applicano altresì le condizioni specifiche del regime B autorizzato dalla Commissione europea.

3. Avverso il presente Avviso è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 104/2010. Nei casi ammessi è possibile proporre, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro centoventi giorni, ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto e dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. I termini decorrono dalla pubblicazione o dalla diversa data di conoscenza prevista dalla legge.

Il Dirigente Generale

arch. Salvatore Lizzio

SALVATORE LIZZIO
20.11.2026 12:38:26
GMT+01:00